



Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

IL CAPO GABINETTO

AI DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di
Giustizia UE

e, p.c., ai DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI
COESIONE
Ufficio Analisi, politiche e programmazione
Servizio Politiche e programmazione

UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO
PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

Oggetto: Riscontro richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2012 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del perfezionamento a titolo delle risorse REACT-EU

In riscontro alla nota DPE-0003311-P-05/04/2022, si trasmettono, in allegato alla presente, le relazioni del Dipartimento per le politiche di coesione, redatte ai sensi dell'art. 6, legge n. 234/2012, inerenti alla richiesta di cui all'oggetto.

Pres. Francesca Quadri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

IL CAPO GABINETTO

AI DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di
Giustizia UE

e, p.c., ai DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI
COESIONE
Ufficio Analisi, politiche e programmazione
Servizio Politiche e programmazione

UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO
PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

Oggetto: Riscontro richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2012 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del perfezionamento a titolo delle risorse REACT-EU

In riscontro alla nota DPE-0003311-P-05/04/2022, si trasmettono, in allegato alla presente, le relazioni del Dipartimento per le politiche di coesione, redatte ai sensi dell'art. 6, legge n. 234/2012, inerenti alla richiesta di cui all'oggetto.

Pres. Francesca Quadri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO ANALISI, POLITICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO POLITICHE E PROGRAMMAZIONE

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 162 *final* del 31/03/2022
- **Codice interistituzionale:** COM(2022) 162 *final* del 31/03/20222022/0096 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione

Premessa: finalità e contesto

Con la proposta regolamentare oggetto della presente relazione si introduce una modifica alla proposta COM(2022) 145 *final*, del 23 marzo 2022 che, in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa e al conseguente impatto sociale ed economico sull'Unione europea, ha previsto modifiche eccezionali e mirate al Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 (c.d. RDC) e al Regolamento UE 223/2014 recante la disciplina del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Nello specifico, viene introdotta la possibilità di avvalersi delle opzioni semplificate in materia di costo per rendicontare le spese sostenute dai Paesi ospitanti in favore dei rifugiati, con un costo unitario pari a 40 euro per settimana, per ogni settimana completa o parziale trascorsa da ciascuna rifugiato nello Stato membro interessato. Il costo unitario può essere utilizzato per la durata massima di 13 settimane a partire dalla data di arrivo nell'Unione europea.

L'intervento legislativo completa, insieme alla correlata proposta regolamentare COM(2022) 145 *final* sopra citata (Cfr. Relazione ex L. 234/2012, art.6), la recente iniziativa "Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa" (CARE), di cui al Regolamento (UE) 2022/562 del 6 aprile 2022, ed è finalizzato a contrastare la pressione derivante dalla gestione di massicci arrivi di rifugiati in fuga dall'Ucraina.

Attraverso l'iniziativa CARE è stato consentito un utilizzo più flessibile delle dotazioni residue del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Aiuti agli indigenti (FEAD), in particolare prevedendo per i Fondi della politica di coesione, rispettivamente, FESR e FSE, la possibilità di finanziare azioni ammissibili nell'ambito dell'altro Fondo. È stata, inoltre, estesa all'esercizio finanziario 2021-2022 l'opzione di utilizzo del

cofinanziamento UE al 100 per cento, allo scopo di alleviare ulteriormente l'onere sui bilanci nazionali, in continuità con quanto già previsto dal regolamento c.d. CRII Plus adottato in risposta alla pandemia di COVID-19. Ulteriori innovazioni hanno riguardato l'ammissibilità della spesa in via retroattiva per tutte le iniziative di sostegno ai rifugiati a partire dalla data di inizio dell'invasione russa (24 febbraio 2022) nonché l'applicazione di procedure semplificate per la modifica e rendicontazione dei programmi. Il provvedimento CARE è stato approvato dal Consiglio UE, a seguito dell'approvazione del Parlamento europeo, il 6 aprile 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'8 aprile 2022, per l'entrata in vigore dal giorno successivo (Regolamento (UE) 2022/562).

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta regolamentare in esame rispetta il principio di attribuzione, in quanto l'intervento dell'UE realizzato attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei si basa sugli obiettivi stabiliti all'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La base giuridica della proposta è correttamente individuata negli articoli 175, paragrafo 3, e 177 del TFUE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta regolamentare rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, comma 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE).

L'obiettivo dell'iniziativa è di assistere gli Stati membri nel far fronte alle sfide generate dall'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di persone in fuga dall'Ucraina, accompagnando, altresì, la transizione verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19.

Tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri e richiedono l'intervento dell'Unione ai sensi del citato articolo 5 del TUE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta regolamentare rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, comma 4, del TUE.

Si tratta di una modifica eccezionale e mirata che si limita ad introdurre la possibilità di avvalersi delle "opzioni semplificate in materia di costi" per affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare in Ucraina da parte della Federazione russa e ad alleviare il corrispondente onere sui bilanci pubblici.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Come evidenziato precedentemente, la modifica regolamentare si prefigge lo scopo di mobilitare rapidamente il sostegno a valere sui fondi FESR e FSE, consentendo l'applicazione di un nuovo costo unitario. Gli Stati membri possono applicare tale costo unitario anche quando si avvalgono della possibilità, introdotta con l'iniziativa CARE, di finanziare tali operazioni a carico

<p>del FESR seguendo le norme applicabili al FSE.</p> <p>La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva.</p> <p>Il progetto legislativo riveste particolare urgenza. Esso integra le misure introdotte con il pacchetto CARE e con la proposta regolamentare COM(2022) 145 <i>final</i> del 23/03/2022.</p>
<p>2. Conformità del progetto all'interesse nazionale</p>
<p>Le disposizioni contenute nel progetto legislativo possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.</p> <p>Alla data del 5 aprile 2022 i profughi ucraini accolti in Italia superano gli 84.000 (fonte: Ministero dell'Interno - https://www.interno.gov.it/it/notizie/profughi-dallucraina-84178-persone-arrivate-finora-italia), numero che sembra destinato a crescere almeno nel breve periodo.</p>
<p>3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune</p>
<p>Sul provvedimento oggetto della presente relazione è avvenuto un primo scambio di vedute, a livello tecnico, in sede di Gruppo Misure Strutturali e Regioni Ultra-periferiche del Consiglio UE (SMOR) il 1° aprile 2022.</p> <p>In tale sede la proposta è stata sostenuta anche dall'Italia.</p> <p>Il provvedimento è stato adottato il 6 aprile 2022 in Consiglio (Coreper) senza discussione. L'iter è proseguito con procedura d'urgenza, che ha consentito al Parlamento europeo di votare il testo, senza emendamenti, il 7 aprile nella seduta plenaria. Il provvedimento è stato successivamente confermato in Coreper l'8 aprile 2022, adottato in via definitiva dal Consiglio Affari Generali il 12 aprile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 13 aprile 2022.</p>

C. Valutazione d'impatto

<p>1. Impatto finanziario</p> <p>La proposta regolamentare non comporta modifiche al quadro finanziario, sia nazionale che dell'UE.</p> <p>Con l'introduzione del nuovo costo unitario per far fronte ai massicci arrivi di rifugiati dall'Ucraina, ci si attende una mobilitazione più rapida dei finanziamenti in quanto la possibilità di avvalersi delle "opzioni semplificate in materia di costi" consente l'attuazione più semplice e più veloce delle risorse della politica di coesione, riducendo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri.</p>
<p>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</p> <p>La proposta regolamentare non introduce innovazioni con effetti sull'ordinamento nazionale.</p>
<p>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</p> <p>La proposta regolamentare non introduce innovazioni con effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.</p>
<p>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</p> <p>La proposta regolamentare non introduce innovazioni con effetti sull'ordinamento nazionale.</p>
<p>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</p>

Ci si attende un impatto positivo sulle attività dei cittadini e delle imprese, in quanto l'intervento legislativo è finalizzato ad assistere gli Stati membri nel far fronte alle sfide generate dall'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di persone in fuga dall'aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina.

Altro

Si fa presente che la correlata proposta regolamentare COM(2022) 145 *final*, del 23 marzo 2022, che ha previsto l'aumento del prefinanziamento iniziale assegnato agli Stati membri a valere sulle risorse REACT-EU, citata in premessa, è oggetto di apposita relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO ANALISI, POLITICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO POLITICHE E PROGRAMMAZIONE

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 162 *final* del 31/03/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0096 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
COM(2022) 162 <i>final</i> del 31/03/2022		La modifica regolamentare non ha effetti sull'ordinamento nazionale e non prevede oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato membro né oneri amministrativi aggiuntivi. Non necessita di intervento normativo.